

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-488	del 05/06/2018
Oggetto	Direzione Laboratorio Multisito - Sede secondaria di Ferrara: Aggiudicazione della fornitura di reagenti per la determinazione quantitativa delle endotossine batteriche (LAL TEST) alla ditta Euroclone Spa. Oneri per la sicurezza Euro 0,00. CIG: Z6522F70C4 - Importo Euro 12.827,00 + Iva 22% pari ad Euro 15.648,94	
Proposta	n. PDTD-2018-495	del 05/06/2018
Struttura adottante	Direzione Laboratorio Multisito	
Dirigente adottante	Rossi Leonella	
Struttura proponente	Sede Secondaria Lm Ferrara	
Dirigente proponente	Dott. Morelli Marco	
Responsabile del procedimento	Morelli Marco	

Questo giorno 05 (cinque) giugno 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, la Responsabile , Dott.ssa Rossi Leonella, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Direzione Laboratorio Multisito - Sede secondaria di Ferrara: Aggiudicazione della fornitura di reagenti per la determinazione quantitativa delle endotossine batteriche (LAL TEST) alla ditta Euroclone Spa. Oneri per la sicurezza Euro 0,00. CIG: Z6522F70C4 - Importo Euro 12.827,00 + Iva 22% pari ad Euro 15.648,94

VISTI:

- la D.D.G. n. 127 del 22.12.2017 di approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2018 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2018;
- la D.D.G. n. 128 del 22.12.2017 di approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2018 ai Centri di Responsabilità;
- il Regolamento per il decentramento amministrativo, come modificato con delibera del Direttore Generale n. 87 del 01.09.2017 ;
- il Regolamento in materia di approvvigionamento (R0601/ER Rev. 8 del 6/07/2017) come modificato con D.D.G. n. 80 del 20/07/2017;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come modificato dal decreto correttivo D.Lgs. 56/2017, entrato in vigore dal 20/05/2017;
- in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che consente l'affidamento diretto per le forniture e servizi di valore inferiore a 40.000,00 euro;
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti “procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, di cui alla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, come aggiornata con delibera n. 208 dell'1.03.2018, entrate in vigore il 07/04/2018;

PREMESSO:

- che il Responsabile della Direzione Laboratorio Multisito – sede secondaria di Ferrara (di seguito DLMFE) ha presentato richiesta di acquisto per l'affidamento della fornitura di reagenti utilizzati per la determinazione delle endotossine batteriche (LAL TEST) in acque di dialisi effettuata dall'Area S.O. Ecotossicologia/Microbiologia;
- che in particolare sono necessari i reagenti descritti nei documenti di gara allegati al presente atto, per l'effettuazione di un numero stimato di 2100 campioni/anno da analizzare quantificando l'importo presunto della fornitura in euro 14.000,00 IVA esclusa;

PREMESSO INOLTRE:

- che ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura e allo scopo di favorirne la massima partecipazione, è stato pubblicato specifico avviso sul sito web dell'Agenzia - alla voce Bandi di gara- in data 15/01/2018 (con scadenza il 31/01/2018) invitando gli operatori economici del settore a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di cui trattasi;
- a seguito dello stesso hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura i seguenti operatori economici:
 - a) Charles River Endotoxin Microbial Detection Europe SAS Allée Moluline Berger, 69130 Ecully France -TVA intracomunitaria 54790161723
 - b) Euroclone Spa Via Figino, 20/22 20016 Pera (MI) CF. 08126390155
- che il RUP, ha valutato di non implementare il numero degli operatori da invitare in quanto ci si rivolge ad un mercato ristretto, nell'ambito del quale non sono emersi ulteriori fornitori potenzialmente in grado di offrire il fabbisogno oggetto di acquisto;

CONSIDERATO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che ai sensi dell'art. 7 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, coordinato con la legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, le amministrazioni pubbliche "per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione" ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- che da indagine condotta sul Mepa Consip è emerso che pur essendo la fornitura oggetto della presente procedura acquistabile nell'ambito del bando *Beni/categoria Servizi di Ricerca rilevazione scientifica e diagnostica*, solo uno degli operatori economici che hanno manifestato interesse alla partecipazione alla stessa (Euroclone Spa) è abilitato a questo mercato elettronico; conseguentemente il RUP ha valutato opportuno espletare la procedura fuori Mepa per consentire la partecipazione anche del fornitore Charles River Endotoxin Microbial Detection Europe SAS;

DATO ATTO quindi:

- che si è valutato opportuno procedere con affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) D.lgs n.50/2016 per economicità, provvedendo a confronto concorrenziale tra i suddetti operatori economici ai quali è stata inoltrata via pec richiesta di preventivo con allegata scheda prodotti e capitolato speciale, rispettivamente allegati sub B), sub A) e sub C) al presente atto per farne

parte integrante e sostanziale;

- che entro i termini assegnati è pervenuta offerta n. 18276/Eur (PGFE/2018/5753 del 15/05/2018) dalla ditta Euroclone Spa (CF. 08126390155) che ha quotato la fornitura complessiva per un importo di Euro 12.827,00 (Iva esclusa), come da allegato sub D), al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- che il Responsabile del procedimento ha verificato la rispondenza dell' offerta tecnica presentata a quanto richiesto dall'amministrazione e attestato la congruità del prezzo offerto rispetto ai prezzi correnti nel settore di riferimento per prestazioni analoghe, come da verbale agli atti dello Staff Amministrazione;

DATO ATTO:

- che si è altresì proceduto a richiedere nel portale AVCP il seguente numero di CIG Z6522F70C4 ;
- che la ditta aggiudicataria, ha presentato autocertificazione sul possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici di cui all'art. 80 del d.Lgs. 50/2016;
- che è stato acquisito il DURC del fornitore, risultato regolare;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che trattandosi di mera fornitura, non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 81/2008, né vi sono costi relativi alla sicurezza;

RITENUTO:

- pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento della fornitura di reagenti elencati nella scheda allegata sub A) all'operatore economico Euroclone Spa Via Figino, 20/22 20016 Pera (MI) CF. 08126390155 per un importo pari ad Euro 12.827 (IVA esclusa) pari ad Euro 15.648,94 (IVA inclusa);

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2018 - Linee Guida" della DDG n. 128 del 22.12.2017;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile DLMFE, Dott. Marco Morelli, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 è stato individuato lo stesso Dott. Marco Morelli;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, meglio specificati dalla Linee guida n. 3, "Nomina, ruolo e

compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» di cui alla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, come aggiornata con delibera n. 1007 dell'11.10.2017;

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico della Direzione Amministrativa di Arpae;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, la fornitura dei reagenti elencati sub A) necessari per la determinazione delle endotossine batteriche alla società Euroclone Spa Via Figino, 20/22 20016 Pera (MI) (CF. 08126390155) per l'importo complessivo di Euro 12.827,00 + IVA 22% pari ad Euro 15.648,94 (IVA inclusa), come da offerta economica della ditta allegata sub D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che l'affidamento avvenga secondo i termini contrattuali di cui alla richiesta di preventivo e al capitolato speciale, rispettivamente allegati e sub B) e sub C), quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di dare atto che il costo relativo alla sicurezza per il presente appalto è pari a zero;
4. di dare atto che il contratto con la ditta affidataria sarà perfezionato mediante corrispondenza commerciale con modalità elettronica;
5. di dare atto che al responsabile unico del procedimento spettano le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
6. di dare atto che la spesa di Euro 15.648,94 (IVA inclusa) per la fornitura oggetto del presente atto, ha natura di "Materiali di laboratorio-reagenti (MATLA-REAGE)", è di carattere annuale, ed è compresa nel budget annuale 2018 e nel conto economico preventivo pluriennale 2017-2019 con riferimento al centro di responsabilità: DIRTE-DLMFE.
7. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente del profilo di committente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/2016.

La Responsabile di Direzione del Laboratorio Multisito

Arpae Emilia Romagna

(Dr.ssa Leonella Rossi)

ALLEGATO A) scheda prodotti

REATTIVI necessari per la determinazione delle endotossine (LAL test) per l'anno 2018

Descrizione reagenti	Fabbisogno Arpae
Miscela liofilizzata di amebociti lisati del Limulus Polyphemus e di substrato cromogenico	n. 211 flaconi da 2,6 ml pari a 548,6 ml
Endotossina standard di Escherichia coli 055:B5 liofilizzata	n. 15 flaconi
Acqua per LAL test	100 flaconi da 30 ml pari a 3000 ml

Si accettano formati diversi purchè corrispondenti al fabbisogno complessivo di Arpae. Si specifica inoltre che i reagenti suddetti necessari all'analisi, possono essere offerti anche in Kit combinati comprendenti gli stessi.

Ai fornitori invitati

invio pec

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI REATTIVI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ENDOTOSSINE (LAL TEST)
Importo massimo Euro 14.000,00 (IVA esclusa)
Oneri per la sicurezza: € 0,00
CIG Z6522F70C4

A seguito della vs manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del d.lgs 50/2016, vi invitiamo a presentare vostra migliore offerta.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto della richiesta di preventivo è la fornitura dei reagenti descritti nell'allegato A) scheda prodotti.

Ad esito dell'affidamento si attiverà un contratto di somministrazione periodica, con consegne ripartite da eseguire a seguito della ricezione di specifici ordini contabili.

Oggetto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato speciale allegato sub B) alla presente.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

Il preventivo dovrà pervenire, tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il giorno **22/05/2018** indirizzato a:

Arpae Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna
Direzione Laboratorio Multisito -Sede secondaria di Ferrara
PEC aoofo@cert.arpae.emr.it

Saranno escluse offerte per importi superiori alla base d'asta fissata in Euro 14.000,00 (IVA esclusa).

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

1. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di cui all'art.80 d.lgs 50/2016, come da schema allegato sub C). corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, debitamente compilata e firmata.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

3. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

La valutazione comparativa dei preventivi di spesa pervenuti, sarà effettuata dal Responsabile del procedimento sulla base del criterio del minor prezzo, sulla base del comma 4 dell'art.95 d.lgs 50/2016.

Arpae si riserva di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.

Arpae si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine firmata digitalmente dalla Responsabile della Direzione Laboratorio Multisito, Dr.ssa Leonella Rossi

4. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti di carattere tecnico si invita a rivolgersi alla Dr.ssa Graziella Mirolo, tel. 0532/901226.– e-mail: gmiroloarpae.it

Per chiarimenti di carattere amministrativo: Dr.ssa Lisa Recca tel 0532/234804 e-mail lrecca@arpae.it

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Marco Morelli- Responsabile della sede Secondaria di Ferrara del laboratorio Multisito (tel 0532/901214 e-mail mmorelli@arpae.it)

Cordiali saluti.

Per Il responsabile della Direzione Lab Multistito
Il RUP Dott. Marco Morelli
(documento firmato digitalmente secondo le disposizioni vigenti)

Documenti allegati:

Allegato A) scheda prodotti

Allegato B) capitolato speciale

Allegato c) dichiarazione attestante i requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di cui all'art.80 d.lgs 50/2016

ALLEGATO SUB B) CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura mediante somministrazione periodica di reagenti per la determinazione quantitativa delle endotossine batteriche (LAL TEST) con metodo cinetico cromogenico da utilizzare con uno spettrofotometro del tipo ELx808, dotato di software WinKQCL TM 16-BIT Version 1.20.

Le quantità complessive annuali presunte utili al fine della formulazione dell'offerta per singolo articolo sono quelle indicate nell'allegata SCHEDA A) che fa parte integrante del presente Capitolato.

In particolare si sono stimate le quantità presunte annuali per le diverse tipologie di reagenti, siano esse offerte singolarmente o in kit combinati.

Si precisa che le quantità previste in entrambi i casi dovranno essere sufficienti all'esecuzione del test su **2100 campioni di acqua di dialisi**.

Per il computo del quantitativo si sono considerati i seguenti punti:

- I campioni vengono testati in doppio
- Ad ogni esecuzione del test (circa 25-30 campioni) vengono predisposti:

1. una curva standard,
2. campioni costituiti solo da acqua (bianchi)
3. campioni positivi (Positive Product Control PPC).

I reagenti dovranno essere accompagnati da certificato di analisi e tutta la fornitura dovrà recare il medesimo numero di LOTTO.

Le quantità sono indicative e non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile dal Laboratorio in quanto subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore.

Le quantità, pertanto, potrebbero subire variazioni sia in positivo che in negativo rispetto a quelle indicate nella scheda prodotti, senza che per questo il Fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura dalla data di conferma d'ordine per la durata di un anno.

Arpae si riserva la facoltà di richiedere al fornitore l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti dal contratto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata, siano emessi ordinativi di fornitura sino al valore dell'aggiudicazione, (da considerarsi importo massimo spendibile), al fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto, in conformità a quanto previsto dall'art.106 del D.lgs 50/2016, è altresì previsto, qualora ne ricorrano le condizioni, l'istituto della variante ai sensi dell' art. 106 del D.lgs 50/2016.

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per

la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPAE, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

ARPAE è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata ARPAE da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 - Fonti normative

L'esecuzione della fornitura in oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

a) dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, nonché dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 5- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Art. 7 - Caratteristiche tecniche.

Tutti i prodotti offerti devono:

- a) essere conformi alle caratteristiche indicate all'**art. 1 "Oggetto della fornitura" e nella SCHEDA A) che fa parte integrante del presente atto;**
- b) essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
- c) rispondere ai requisiti di purezza e qualità previsti per la corrispondente classificazione, dichiarati in sede di offerta;
- d) essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione, anche a temperature refrigerate, qualora necessario, e durante le fasi di trasporto;
- e) **riportare in modo chiaramente leggibile il lotto di produzione, che deve essere unico per tutta la fornitura annuale,** nonché tutte le diciture richieste dalla vigente normativa, sui recipienti o confezionamenti primari e sui DDT (documenti di trasporto); nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione;
- f) riportare, per i prodotti da conservare a temperatura refrigerata, le istruzioni sulla corretta conservazione anche sull'imballaggio esterno.

Art. 8 – Consegna.

La consegna dei prodotti avverrà unicamente sulla base degli ordini di somministrazione periodica emessi nell'ambito dell'aggiudicazione complessiva.

La consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano".

Le consegne dovranno essere effettuate a cura del Fornitore presso la Sede Secondaria di Ferrara della Direzione del Laboratorio Multisito (di seguito DLMFE) -Via Bologna, 534 int. 11 44124 Ferrara, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi.

Non saranno riconosciute spese di spedizione per ordini superiori al minimo d'ordine pari a 200,00 (duecento) euro.

Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpae Emilia-Romagna; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore o dal corriere indicato dal Fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

L'ordine dovrà essere evaso entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di invio via pec.

Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna dovrà emettere, con decorrenza 31 gennaio 2017, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloqui, regole tecniche ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio NoTI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di intercent_ER all'indirizzo <http://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale/> previa registrazione.

Art. 9 - Valutazione dei prodotti a fornitura in corso.

All'atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata da una distinta con l'esatta indicazione della quantità del tipo di prodotto e del riferimento agli estremi dell'ordine. Di norma al ricevimento verrà effettuato un controllo amministrativo tra i numeri dei colli dichiarati e le tipologie di prodotto, confrontando il Documento Di Trasporto con i colli consegnati. Arpae – attraverso personale incaricato del Laboratorio - si riserva la facoltà di verificare la qualità, scadenza e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi “termine per l'accertamento della conformità della merce”.

I prodotti che non risultassero conformi a quanto previsto nel contratto, saranno rifiutati da ARPAE e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 15 giorni senza alcun aggravio di spesa.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale “mancata consegna” e l'ARPAE avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dall'articolo “Penali”.

La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

Art. 10 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,

costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 11- Fatturazione e pagamenti

Le fatture, dovranno essere emesse al positivo espletamento di ciascuna fornitura eseguita a seguito dell'emissione di specifici ordini contabili nell'ambito del contratto di somministrazione

I documenti contabili, dovranno:

- a) riportare il numero di CIG **Z6522F70C4**
- b) essere intestate a ARPAE- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 -CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero della conferma d'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.
- c) essere inviate unicamente in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpa **UFFRF4**, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it): non potranno essere accettate, né pagate fatture non inviate in forma elettronica

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Ai sensi dell'art. 1 del DL 50/2017, ad Arpae con decorrenza dal 01/07/2017, si applicano le norme relative allo split payment.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal “termine per l'accertamento della conformità della merce” di cui al precedente articolo 9 o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpae le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto

mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o via pec, da parte di ARPAE.

Art. 13 -Penali

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui all'art. 8 Arpae potrà applicare una penale *pari allo 0,3* per mille dell'ammontare netto della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che la richiesta e/o l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, ARPA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 14- Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 15- Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 16– Risoluzione del contratto.

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore via pec, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.

In ogni caso Arpae potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale

qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui all'art. 12;

qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore in sede di abilitazione al sistema "Acquisti in rete"; violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;

1. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
2. in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

Con la risoluzione del contratto sorge per Arpae il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla impresa affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 17 – Recesso

Arpae ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,

- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato,

ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera via Pec.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpae.

In caso di recesso da parte di Arpae, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. Civ.

Art. 18 – Cessione di contratto e di credito

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore dell'obbligo di cui al precedente comma, ARPAE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 19 – Subappalto

L'affidamento in subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nella misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della legge 136/2010,

Art. 20 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 21 - Responsabile del procedimento

E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Dott. Marco Morelli, Responsabile DLMFE.

Art. 22 - Codice di comportamento

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 8 del 31/01/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Pertanto il Fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti Codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/ disposizioni generali/atti generali (www.arpae.it).

In caso di violazione ai suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 23 – Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

In particolare il documento di accettazione dell'offerta da parte di Arpae equivale a scrittura privata, ai sensi dell'art. 2 della tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che Arpa assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.

Art. 24– Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpae sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

SPETTABILE
A.R.P.A.
VIA PO, 5
40139 BOLOGNA (BO)

Pero, 14 maggio 2018

Ns. prot. n. 18276 /EUR

OGGETTO : RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REATTIVI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ENDOTOSSINE ("LAL TEST") - CIG Z6522F7DC4

La sottoscritta Società EUROCLONE S.p.A. con sede operativa in Pero - 20016 (MI) - Via Figino n. 20/22, (sede legale: Milano - Via Spezia n. 1), capitale sociale Euro 3.000.000.= i.v., telefono: 02/381951 - fax: 02/38101465 - e-mail: ugo.comm@euroclone.it, Codice Fiscale/Partita IVA 08126390155, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Milano con il n. 08126390155 (MI-146-256032) dal 19.02.1996 ed al Registro Ditte (ex R.E.A.) con il n. 1208538 dal 12.03.1986, Codice attività 51.19.0, Agenzia delle Entrate territorialmente competente: Milano - Via dei Missaglia n. 97, in persona del suo Consigliere Delegato e Legale Rappresentante, nato a () il e domiciliato per la carica presso la sede della Società

DICHIARA

L'importo complessivo annuale per l'intera fornitura è pari a € 12.827,00 (Dodicimilaottocentoventisette virgola zero.=);

Che i prodotti offerti rispondono alle caratteristiche tecniche richieste all'art. 7 del Vostro Capitolato Speciale;

Che i prodotti offerti sono destinati all'uso di laboratorio/ricerca che, non rientrando nella categoria dei dispositivi medici e dei dispositivi diagnostici in vitro, non sono sottoposti alle Direttive 93/42/EEC e 98/79/EEC; pertanto anche le codifiche RDM e CND non sono applicabili a questa tipologia di prodotti.

QUOTA QUI DI SEGUITO QUANTO DI VOSTRO INTERESSE

(i costi aziendali per la sicurezza sono pari allo 0,3% e sono già compresi nei prezzi di seguito proposti)

Cod. **LOKS0643U**

(Lonza) kinetic-QCL Bulk kit, per 100 vials
Confezione 1 KT

Prezzo netto unitario a Voi riservato : € 5.300,00000 (cinquemilatrecento virgola zero . =)

Prezzo netto per confezione : € 5.300,00 (cinquemilatrecento virgola zero . =)

Prezzo netto totale (N. 2 Conf.) : € 10.600,00 (diecimilaseicento virgola zero . =)



EuroClone S.p.A. - Sede legale: Via Spezia, 1 - 20142 Milano (Italy)

Sede amministrativa: Via Figino, 20/22 - 20016 Pero (MI) Italy - Ph. +39 02 38195.1 - Fax +39 02 38195250 - www.euroclone.it - info@euroclone.it

C.F. P.IVA e n° Registro imprese di Milano 08126390155 - REA Milano 1208538 - Cap. Soc. Euro 3.000.000 i.v.

Cod. LD50650U

(Lonza) Kinetic-QCL™ : 192 Test Kit 8 x 2.6 ml Vials of Kinetic-QCL Reagent, 2 Vials of Endotoxin, 50 EU/ml, 3 x 30 ml Vials of LAL Reagent Water, Certificate of Analysis .
Confezione 1 EA

Prezzo netto unitario a Voi riservato : € 436,00000 (quattrocentotrentasei virgola zero . =)

Prezzo netto per confezione : € 436,00 (quattrocentotrentasei virgola zero . =)

Prezzo netto totale (N. 2 Conf.) : € 872,00 (ottocentottantadue virgola zero . =)

Cod. LOE50643L

(Lonza) E Coli Endotoxin, for KQCL, per 25 vials .
Confezione 1 KT

Prezzo netto unitario a Voi riservato : € 650,00000 (seicentocinquanta virgola zero . =)

Prezzo netto per confezione : € 650,00 (seicentocinquanta virgola zero . =)

Prezzo netto totale (N. 1 Conf.) : € 650,00 (seicentocinquanta virgola zero . =)

Cod. LOW50640

(Lonza) 30 ml LAL Reagent Water .
Confezione 30 ml

Prezzo netto unitario a Voi riservato : € 0,25000 (zero virgola venticinquemila . =)

Prezzo netto per confezione : € 7,50 (sette virgola cinquanta . =)

Prezzo netto totale (N. 94 Conf.) : € 705,00 (settecentocinque virgola zero . =)

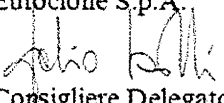


CONDIZIONI DI FORNITURA

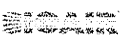
PAGAMENTO	Bonifico Bancario a 60 giorni data ricevimento fattura.
IVA	Esclusa, attualmente al 22 % (l'I.V.A. si intende comunque quella di legge al momento della fatturazione)
IMBALLO & TRASPORTO	Compresi.
VALIDITA' OFFERTA	180 giorni dalla data ultima di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta.
RESA	Franco Vostro destino.
TERMINI DI CONSEGNA	Entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine - Consegne plurime
PREZZI	Fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, in caso di aggiudicazione.

Distinti Saluti.

Euroclone S.p.A.


Consigliere Delegato e
Legale Rappresentante

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 15/05/2018 12:43:22, PGFE/2018/0005753



N. Proposta: PDTD-2018-495 del 05/06/2018

Centro di Responsabilità: Direzione Laboratorio Multisito

**OGGETTO: Direzione Laboratorio Multisito - Sede secondaria di Ferrara:
Aggiudicazione della fornitura di reagenti per la determinazione
quantitativa delle endotossine batteriche (LAL TEST) alla ditta
Euroclone Spa. Oneri per la sicurezza Euro 0,00. CIG: Z6522F70C4
- Importo Euro 12.827,00 + Iva 22% pari ad Euro 15.648,94**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 05/06/2018

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
